

**BOZZE DI STAMPA**

**3 agosto 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98,  
recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in  
caso di emergenza climatica e di termini di versamento (826)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.12**

**CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sostituire le parole: «8,6 milioni» con le seguenti: «17 milioni».*

### **1.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciute come causa di forza maggiore, ai sensi degli articoli 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché per i lavori privati, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.»

---

### **1.18**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.»

---

### **1.19**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi.»

---

## 1.20

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori di cui al comma 1, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.100

PAROLI, ROSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui al-

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

---

## **G1.101**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico sono costretti ad affrontare;

considerato che:

lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;

in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;

valutato che:

come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tasso di umidità presente nell'aria;

studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature al di sotto dei 6 gradi centigradi e nel caso di superamento dei 39 gradi centigradi;

a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche valutando la correlazione tra tasso di umidità e temperatura.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure in favore del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

---

### **1.0.3**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.»

---

### **1.0.26**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)*

1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature tra i - 6 gradi centigradi e di superamento della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.»

---

## **Art. 2**

### **2.6**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° luglio 2023 al»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti: «1,7 milioni».*

---

## **2.8**

SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».*

---

## **2.9**

DE CARLO, NOCCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».*

---

## **2.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e»;*

2) *dopo le parole: «indeterminato», inserire le seguenti: «ed ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».*

---

## **2.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».*

---

## 2.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «pari alla metà», con le seguenti: «fino alla metà».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «3 milioni».*

---

## 2.21

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*

---

## 2.23

DE CARLO, NOCCO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.».*

---

## 2.24

SBROLLINI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023*

che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro».

---

## 2.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, le parole da "e che abbiano" a "n. 102," sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative."»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.100 (già 2.12)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante *"Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"* (Atto Senato 826),

premesso che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

oltre a disporre solo riguardo gli operai agricoli a tempo indeterminato - non provvedendo, dunque, rispetto anche a quelli a tempo determinato - non si prevede l'applicabilità dell'integrazione anche in relazione ad altre tipologie di lavoratori, pure soggette allo stress termico, nonché alle emergenze climatiche, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, quali ad esempio i cd. "riders", ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali;

impegna il Governo:

ad intervenire quanto prima per includere tra i beneficiari della previsione dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli operai agricoli a tempo determinato, nonché i cd. "riders".

---

### **G2.101 (già 2.15)**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori

dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 2, comma 2, ammette i trattamenti in esame - per il medesimo periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali - in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto - al fine dell'applicazione della CISOA - dal contratto individuale;

è assolutamente ingiustificata l'esclusione dai trattamenti in esame degli operai agricoli a tempo determinato;

si ritiene inoltre che i periodi di trattamento dovrebbero essere equiparati a periodi lavorativi anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola e che i periodi di cassa integrazione fruiti dovrebbero essere equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure in esame anche operai agricoli a tempo determinato, nonché di equiparare i periodi di trattamento a periodi lavorativi anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola e di equiparare i periodi di cassa integrazione fruiti ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola.

---

## **G2.102 (già 2.31)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante "*Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*" (Atto Senato 826),

premesso che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

tuttavia tali disposizioni non introducono adeguate misure strutturali a tutela dei lavoratori agricoli, a tempo determinato, che si trovino nella pregiudizievole condizione di non avere sufficienti giornate lavorative nell'anno

in corso o di avere un numero di giornate lavorative inferiori a quelle dell'anno precedente, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, in conseguenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, di eventi calamitosi o distruttivi della produzione e dell'occupazione, comprese le malattie epidemiche coinvolgenti uomini, animali e vegetali (si pensi all'emergenza COVID-19, alla xylella fastidiosa, alla cimice asiatica, all'influenza aviaria);

a parere dei proponenti, tali misure sarebbero necessarie, soprattutto in riferimento a lavoratori precari che rappresentano i soggetti più deboli e più esposti al pregiudizio, per la loro stessa sopravvivenza lavorativa (anche sotto il profilo contributivo), derivato da eventi calamitosi;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto affinché i lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali - dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza- siano riconosciuti i benefici di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa trasmissione per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, da parte dei lavoratori interessati, di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo, contenente l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

---

## **G2.103**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del citato disegno di legge estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavora-

tori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non tiene conto dei lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

i menzionati lavoratori stagionali, dunque, sono posti in una situazione di disparità sia in termini di trattamento, sia di deteriore considerazione. In realtà, tali soggetti sono quelli maggiormente esposti allo stress termico e alle particolari ondate di calore del periodo estivo;

considerato che:

l'agricoltura italiana, vista l'alta vocazione del Paese, si avvale annualmente di ingenti quantità di manodopera stagionale, a cui deve essere accordato un adeguato trattamento in termini di sicurezza e tutela della salute;

impegna il Governo a:

estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.

---

## **G2.104**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del citato disegno di legge, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in

caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione, oltre a non includere tra i beneficiari i lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, non tiene conto - sempre per il citato comparto, di un'esigenza fortemente segnalata dalle organizzazioni coinvolte, vale a dire quella relativa al divieto di svolgere attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde;

considerato che:

il lavoro agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente alla luce delle attuali contingenze climatiche;

l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che particolari prestazioni lavorative facilitano il verificarsi di situazioni di vulnerabilità;

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute, infatti, le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore, i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni;

valutato che:

i lavoratori all'aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori *indoor*. Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV; infatti, le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Le protezioni individuali sono necessarie per ridurre l'esposizione, in particolare nei casi in cui non sia possibile lavorare sotto ripari o schermi. Spesso, però, nelle fasce orarie più calde le stesse protezioni individuali non sono in grado di garantire sufficiente sicurezza,

impegna il Governo:

al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, a introdurre opportune misure volte a vietare, in fasce orarie particolarmente calde, in particolare dalle ore 12:00 alle ore 16:30, lo svolgimento delle connesse attività, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

## EMENDAMENTI

### 2.0.2

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

---

### 2.0.21

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali dei datori di lavoro comparativamente

più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro relative articolazioni territoriali o aziendali, promuovono il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e stabiliscono procedure per consentire, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che fino ad un massimo del trenta per cento dei dipendenti possa avvalersene.»

### **2.0.30**

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuato prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» di cui al comma 1, si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento

dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei principi e delle finalità del presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi del comma 4, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale

non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi dal 4 all'11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

22. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024".

---

## Art. 3

### 3.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la parola: «sottoscrivere», inserire le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

---

### 3.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:

1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come "fragili" rispetto al rischio da stress termico;

2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;

3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d'acqua, più volte all'ora;

4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;

5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l'orario di lavoro (per permettere l'attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;

6) realizzazione del "sistema del compagno": organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;

7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l'assistenza necessaria.».

---

### 3.10

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo, ivi compresi i lavoratori stagionali, la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.».*

---

### 3.16

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:*

*«2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche»*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.100 (già 3.0.28)**

BOCCIA, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

alla Camera dei deputati è in corso l'esame dell'A.C. 1275, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, che prevede che "in attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato";

il 27 luglio scorso, alla Camera dei deputati è stata approvata la questione sospensiva del ddl in cui si dichiara che "da un confronto parlamentare più approfondito e scevro da strumentalizzazioni ideologiche potrebbe consolidarsi l'opportunità di un intervento normativo volto al superamento dell'attuale situazione in cui versano alcuni settori del mercato del lavoro";

la necessità di una retribuzione dignitosa è un tema fortemente sentito dalla popolazione, in particolare dalle giovani generazioni ed è tempo che il Legislatore dia una risposta positiva, se pur tardiva, essenziale per un efficace sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito al più presto al confronto annunciato più volte con le forze politiche di maggioranza e di opposizione sul contenuto di tale importante provvedimento.

---

### **G3.101 (già 3.0.30)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di

tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premessi che:

il decreto-legge c.d. "lavoro" ha previsto il riconoscimento della misura del reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;

in questa ipotesi, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023;

quindi, ai fini del proseguimento dell'erogazione è necessario che la comunicazione di presa in carico dei servizi sociali avvenga entro la scadenza del termine ultimo di sette mesi;

in assenza della comunicazione, scatta la sospensione dell'erogazione, riattivabile solo all'esito della comunicazione.

il 28 luglio 2023 circa 169.000 famiglie hanno ricevuto una comunicazione di sospensione dell'Inps tramite *sms* che recitava, in freddo burocratese, «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'art. 13 del D.L. 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali;

ci sono persone che ancora non sanno se verranno prese in carico dai servizi sociali; ci sono persone c.d. "occupabili" che devono aspettare di capire quando e come verrà attivato un sostegno temporaneo e ci sono persone che si troveranno a perdere sia il reddito di cittadinanza che l'assegno di inclusione, pur essendo occupabili secondo i criteri più stringenti previsti anche a causa dell'abbassamento del limite di reddito per accedere al beneficio;

le famiglie interessate sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa: sia coloro che pensano di potere rientrare fra i fragili, meritevoli di una presa in carico da parte dei servizi, sia coloro che aspirano al sostegno promesso per l'occupazione, che in ogni caso entra in vigore in ritardo rispetto alla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza di almeno un mese e per il quale non sono ancora state attivate le procedure per poterne usufruire;

impegna il Governo:

a dare una soluzione dignitosa, anche se tardiva, ai fatti esposti in premessa prorogando fino al 31 dicembre 2023 l'erogazione del RdC per i

169.000 nuclei familiari esclusi dalla misura e a non procedere a ulteriori esclusioni.

---

### **G3.102**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

la crisi climatica dimostra l'estrema difficoltà di lavorare all'aperto nelle ore centrali della giornata;

numeroso categorie di lavoratori non possono accedere a strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro;

è necessario prevedere misure adeguate a far fronte al problema;

in particolare, le misure vanno predisposte anche per lavoratori non riconosciuti come subordinati, costretti a prestare la loro attività a cottimo, quali ad esempio i ciclofattorini (c.d. *riders*);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure previste dal decreto-legge a queste categorie di lavoratori.

---

### **G3.103**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legi-

slativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;

considerato che:

è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternate nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;

è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche che veda il coinvolgimento, da un lato, di rappresentanti delle istituzioni e, dall'altro, di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori produttivi coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, al fine di promuovere specifici protocolli per la tutela dei lavoratori, attivabili al verificarsi degli eccezionali eventi climatici.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis.**

*(Proroga dei termini per la revisione delle autovetture danneggiate dagli eventi naturali calamitosi)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 80, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 è prorogato di novanta giorni, dalla data di scadenza della revisione, per le autovetture danneggiate a seguito di eventi naturali calamitosi, la cui revisione scade entro trenta giorni dalla data di verifica dell'evento stesso. La di-

sposizione di cui al precedente periodo si applica alle autovetture il cui intestatario è residente oppure domiciliato nel territorio colpito dall'evento naturale calamitoso.».

---

### **3.0.2**

LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco)*

1. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito della dotazione organica e alle vigenti facoltà assunzionali, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data del 30 giugno 2023, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per la finalità di cui al comma 2 non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.».

---

### **3.0.29**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.»

---

**3.0.31**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

---

**Art. 4**

**4.1**

TURCO, PATUANELLI, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.2**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 4.23

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "63 per cento".»;*

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 313:*

*1) al primo periodo, le parole: "sette mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mensilità";*

*2) al secondo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi";*

*3) al terzo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi" e le parole: "31 ottobre 2023" con le seguenti: "30 novembre 2023";*

*4) al quarto periodo, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023";*

*b) al comma 314, la parola: "sette" è soppressa.»*

---